



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTI gli articoli da 26 a 40 *bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che recano la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali;

VISTO, in particolare, il comma 9, lettera b), dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che dispone che i fondi di solidarietà possono avere tra le finalità anche quella di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

VISTO il comma 3, dell'articolo 33, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede che per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26, comma 9, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata;

VISTO l'articolo 12, primo periodo, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con il quale è stato stabilito che limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la finalità di cui al comma 9 lettera b), dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, potesse essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che avessero raggiunto i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni;

VISTO il secondo periodo del sopra citato articolo 12, del decreto legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, che ha stabilito che l'operatività delle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo articolo 12 fosse subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 1, comma 234, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale è stato stabilito che all'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016 e 2017" fossero sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018 e 2019";

VISTO l'articolo 3, comma 5 *undecies*, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che al primo periodo del comma





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

1 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2022"

VISTO l'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83486 del 28 luglio 2014 che prevede l'erogazione di un assegno straordinario per il sostegno del reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

VISTI i decreti n. 97220 del 23 settembre 2016 e n. 98998 del 3 aprile 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con i quali è stata data attuazione, con l'adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito per gli anni dal 2016 al 2019, all'articolo 12 del decreto legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 234, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 5 *undecies*, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2022";

RITENUTO, pertanto, di adeguare la disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito alle disposizioni di cui al decreto legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, come ulteriormente modificate dall'articolo 1, comma 234, primo periodo, della legge n. 232 del





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2016 e dall'articolo 3, comma 5 *undecies*, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15

DECRETA

Articolo 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97220 del 23 settembre 2016, che prevedono che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, possa essere riconosciuta la prestazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, di cui al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, come prorogate dall'articolo 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.98998 del 3 aprile 2017 per gli anni 2018 e 2019, si applicano anche per l'anno 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 22 GIU. 2022

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Andrea Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Daniele Franco

